

Nota Prot. n. P401/4101 sott. 106/33 del 23/04/1998

... Quesito.

In riferimento alla nota n. 548/4106 Sott. 40/A di questo Ufficio cui ha fatto seguito la nota prot. n. 2508 del 13/6/1995 di codesto Ispettorato regionale VV.F., in merito al quesito formulato ..., si concorda con il parere espresso dal Comando Provinciale VV.F. ... con la precisazione che il D.M. 13 ottobre 1994 ha esplicitamente abrogato le parti prima e quarta dell'allegato 1 alla circolare M.I.S.A n. 74 del 20/9/1956, per quello che attiene ai depositi con serbatoio fisso.¹

¹ Il D.M. 31/03/1984 ha abrogato solo quelle disposizioni della parte quarta della Circolare n. 74/56 che si riferiscono ai serbatoi fissi interrati o fuori terra da rifornire con autocisterna, mentre restano valide le disposizioni per i gruppi di recipienti portatili (bottiglie da sostituire dopo l'utilizzazione del gas contenutovi) o "bidoni", aventi capacità maggiore di 5 lt. e fino ad un limite massimo di 150 lt., così come definiti dalla norme UNI-CIG 7130-72.